



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 17 DEL 28 SETTEMBRE 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: IL PUNTO**

In questa scheda esamineremo i provvedimenti principali adottati dal governo in favore delle locazioni durante la pandemia, dall'evoluzione dei requisiti per ottenere il credito d'imposta sulle locazioni commerciali, alle particolarità di alcuni settori come quello turistico e sportivo. Tratteremo la disciplina dello sfratto in relazione alla proroga della sospensione e finiremo con un esempio pratico sulla spettanza e sul calcolo del credito.

Pagina 6

- **DOMICILIO DIGITALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE**

Entro il 1° ottobre 2020 le imprese devono comunicare il proprio domicilio digitale, pena la sospensione dell'iscrizione al registro imprese o all'ordine o l'applicazione di sanzioni amministrative. Anche per i professionisti inadempienti è previsto un sistema sanzionatorio.

Pagina 14

- **IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA SUI PAGAMENTI TRACCIABILI ED IL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE**

CON IL PRESENTE APPROFONDIMENTO, SI VUOLE ANALIZZARE LA NOVITÀ INTRODotta DAL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2020 CHE, DA UN LATO, PREVEDE UNA NUOVA STRETTA ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE CON IL RITOCO ANCHE DELL'IMPORTANTE IMPIANTO SANZIONATORIO PER CHI NON RISPETTA I LIMITI MENTRE, DALL'ALTRO, VEDE DEBUTTARE UN NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER GLI ESERCENTI ARTI, PROFESSIONI E PER LE AZIENDE CHE VUOLE INCENTIVARE ALL'USO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI QUALI CARTE DI CREDITO, DI DEBITO E BANCOMAT.

Pagina 18

AGGIORNAMENTO

- **FONDO PATRIMONIO PMI: I PASSI DA COMPIERE PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO**

Prendono il via le misure per la patrimonializzazione delle PMI: fino alla fine dell'anno possibile l'invio delle domande per richiedere il finanziamento al Fondo Patrimonio PMI (istituito dall'art. 26 comma 12 del DL Rilancio) volto a sostenere e rilanciare il sistema

economico produttivo italiano, mediante la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione. Vediamo tutti i passi da compiere per accedere al finanziamento.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 25.09.2020 AL 9.10.2020**

Pagina 34

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Richiesta rimborso IVA versata in altro Stato UE

Scade il **30 settembre** il termine entro il quale i soggetti passivi IVA possono presentare **la domanda per ottenere il rimborso dell'imposta pagata in un altro Stato membro UE nel 2019**. Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, fornendo le informazioni richieste da ciascun paese e riportando anche la descrizione dei beni nel rispetto della tabella di raccordo pubblicata sul sito dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate, prima dell'inoltro allo stato interessato, provvede ad alcune verifiche sul richiedente. In caso di anomalie viene notificato al contribuente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, un provvedimento di rigetto ricorribile.

Superbonus 110%: cappotto agevolato anche per singole unità

Gli interventi di isolamento termico possono avere diritto al **superbonus 110%** anche per singole unità in condomini qualora siano realizzati su almeno il 25% della superficie disperdente lorda sull'intero edificio in condominio e comportino un miglioramento di due classi energetiche.

Questo quanto chiarito dalla Agenzia in risposta al quesito di un contribuente. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari) deve effettuare un intervento che soddisfi entrambi i requisiti. Diversamente, in **presenza di unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari** funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi (cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l'intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa.

Superbonus 110% e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

La circolare 24/E dell'Agenzia a proposito della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, chiarisce che la detrazione spetta per gli interventi effettuati per la sostituzione degli impianti esistenti con:

- impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
- impianti di microgenerazione;
- impianti a collettori solari.

Per gli interventi realizzati su edifici ubicati in aree non metanizzate spetta anche per la sostituzione con caldaie a biomassa. In caso di interventi su edifici ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, il Superbonus spetta anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Superbonus 110% per Caldaia a condensazione e sostituzione serramenti

L'Agazia delle Entrate con una faq sul proprio sito ha confermato che il cambio dell'impianto di climatizzazione è un intervento "trainante", sia se effettuato in un condominio, in un edificio unifamiliare, oppure in un'unità immobiliare indipendente all'interno di edifici plurifamiliari. Tale intervento consente la detrazione al 110% anche per le spese per i serramenti se realizzato congiuntamente all'intervento trainante e sempreché si consegua il miglioramento di due classi energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta.

5 per mille: ecco il DPCM con le modalità di accesso anche per gli ETS

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 231 del 17 settembre il DPCM del 23 luglio 2020 con le modalità e i termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo. Il decreto sostituisce l'analogo emanato nel 2019. Vengono indicate le modalità di accesso anche per quanto riguarda gli ETS enti iscritti nel registro unico nazionale comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che potranno dichiarare in sede di iscrizione al RUNTS, per via telematica, se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille. L'ente interessato potrà accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel registro unico entro la data del 10 aprile di ciascun anno ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.

Digitalizzazione le Linee guida del ministero per i cittadini

Dal 28 febbraio 2021 l'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'identità elettronica italiana) diventeranno le sole credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Resta ferma l'utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. È una delle novità illustrate dal Ministero per l'innovazione e la digitalizzazione con le Linee guida sulle novità introdotte dalla Legge di conversione n. 120/2020 del Decreto Semplificazione, contenente i nuovi strumenti per agevolare la digitalizzazione dei servizi per cittadini e imprese.

Professionisti con Cassa e contributo a fondo perduto: restituzione senza sanzioni

Con **Risposta a Interpello n 377 del 18 settembre 2020**, l'Agazia delle entrate chiarisce che **alle associazioni tra professionisti iscritti** agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria **non spetta il bonus previsto dall'art 25 del Decreto Rilancio ovvero il contributo a fondo perduto. Una associazione tra professionisti** aveva esposto il dubbio in quanto, mentre l'art 25 sembra escludere dal beneficio i soci e le associazioni tra professionisti, la Circolare n 15/E del 2020 sembrerebbe permetterne l'accesso. Il documento cita intatti le associazioni di cui all'art 5 comma 3 lett. c) del TUIR che esercitano arti e professioni producendo reddito di lavoro autonomo senza escludere gli associati che siano professionisti iscritti alle Casse private. L'agenzia delle entrate ribadisce il dettato normativo citando anche la circolare 22/E 2020 che ha fornito

l'interpretazione della norma chiarendo comunque che **nel caso in cui il contributo sia già stato fruito non si applicano sanzioni in quanto la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza**, superate solo con la pubblicazione della circolare n 22.

Concludiamo con due notizie su previdenza e assistenza: è stata pubblicata ieri la circolare INPS n. 107 del 23.9.2020 **sull'aumento delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto"**, che a seguito della sentenza della corte costituzionale 32 2020, ha stabilito l'aumento a 516,46 euro delle prestazioni assistenziali mensili agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità, assicurato a tutti dai 18 anni di età. **Necessario però fare specifica richiesta all'INPS.** Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza sin dal 1° agosto 2020, data di decorrenza della norma. I requisiti reddituali per il 2020 richiesti sono:

- ◆ per il beneficiario non coniugato redditi propri non superiori a 8.469,63euro
- ◆ per il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Rita compatibile con attività lavorativa e pensioni anticipate

La commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP - ha chiarito con la circolare 4209 2020 la compatibilità della **RITA** (rendita integrativa temporanea anticipata) **con l'erogazione di pensioni anticipate e con l'attività lavorativa.** Si ricorda che le rendite mensili sono sottoposte a tassazione agevolata molto favorevole. Covip chiarisce che durante il periodo di percezione della rendita integrativa temporanea anticipata è possibile:

- ◆ continuare a versare contributi al fondo pensione, che costituiranno un montante a sé stante rispetto a quello destinato alla RITA
- ◆ incassare redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa

Inoltre, viene specificato che il requisito di inoccupazione è richiesto solo al momento di presentazione della domanda di erogazione mentre successivamente l'attività può riprendere.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: IL PUNTO

In questa scheda esamineremo i provvedimenti principali adottati dal governo in favore delle locazioni durante la pandemia, dall'evoluzione dei requisiti per ottenere il credito d'imposta sulle locazioni commerciali, alle particolarità di alcuni settori come quello turistico e sportivo.

Tratteremo la disciplina dello sfratto in relazione alla proroga della sospensione e finiremo con un esempio pratico sulla spettanza e sul calcolo del credito.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: IL PUNTO											
Credito d'imposta locazioni	<p>Tra le misure varate dal governo in favore delle locazioni, la più significativa a livello d'impatto economico è il cosiddetto "bonus affitti" o credito d'imposta sui canoni di locazione.</p> <p>Lo troviamo per la prima volta nel cosiddetto decreto "Cura Italia" nel quale, l'articolo 65, riconosce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, ai conduttori di locazioni commerciali ad oggetto immobili di categoria catastale C/1, ovvero per negozi e botteghe.</p>										
	Requisiti del Credito per Negozi e Botteghe										
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Quali contratti</td> <td>Contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Quali conduttori</td> <td>I soggetti esercenti attività d'impresa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Quali attività</td> <td>Tutte le attività sospese dal D.P.C.M. del 11/03/2020, ovvero non presenti negli allegati 1 e 2 (c.d. attività "essenziali") del suddetto decreto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Quali immobili</td> <td>Immobili della categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe e relative pertinenze locate congiuntamente ad essi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ammontare del credito</td> <td>60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020</td> </tr> </table>	Quali contratti	Contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo	Quali conduttori	I soggetti esercenti attività d'impresa	Quali attività	Tutte le attività sospese dal D.P.C.M. del 11/03/2020, ovvero non presenti negli allegati 1 e 2 (c.d. attività "essenziali") del suddetto decreto	Quali immobili	Immobili della categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe e relative pertinenze locate congiuntamente ad essi	Ammontare del credito	60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020
	Quali contratti	Contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo									
	Quali conduttori	I soggetti esercenti attività d'impresa									
	Quali attività	Tutte le attività sospese dal D.P.C.M. del 11/03/2020, ovvero non presenti negli allegati 1 e 2 (c.d. attività "essenziali") del suddetto decreto									
	Quali immobili	Immobili della categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe e relative pertinenze locate congiuntamente ad essi									
Ammontare del credito	60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020										
<p>Come si può desumere dalla tabella, i requisiti sono molto stringenti, perciò la platea degli aventi diritto è ridotta a pochi eletti.</p>											

A tal proposito, il governo è intervenuto con l'art.28 del Decreto "Rilancio" dalla portata più ampia rispetto al precedente, **introducendo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.**

Nuovi requisiti soggettivi del Decreto Rilancio	
Quali contratti	Contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo Contratto di leasing Contratto di Concessione Contratto servizi a prestazioni complesse Contratto d'affitto azienda
Quali conduttori	I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ed enti del terzo settore
Quali attività	Qualsiasi attività purché non abbia carattere di occasionalità
Quali immobili	Immobili adibiti ad uso commerciale
Ammontare del credito	60% per locazioni leasing e Concessioni 30% per contratti di servizi ed affitto d'azienda Relativi alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.


Di fatto, il Decreto "Rilancio" ha aperto tale possibilità a quasi tutte le ragioni sociali ed a qualsiasi immobile ma, se **da un lato ha ampliato la platea, dall'altro ha imposto dei paletti di tipo reddituale, con alcune situazioni particolari.**

REQUISITI REDDITUALI	SITUAZIONI PARTICOLARI
Vincolo dei ricavi e compensi inferiore ad euro 5 milioni nell'anno 2019	Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. (art.28 c.3). Imprese esercenti attività di commercio al dettaglio: se il volume d'affari è maggiore di 5 milioni, è riconosciuto nella misura del 20% (vs 60%) e 10% (vs 30%).
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente	Le imprese che hanno avviato l'attività nell'anno 2019 sono esonerate da questo requisito. Stesso discorso per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, perché già colpiti da altri eventi calamitosi.

Il credito d'imposta, del Decreto "Rilancio" è stato poi esteso anche per il

mese di giugno per effetto dell'art. 77 del Decreto "Agosto" che di fatto ha semplicemente prorogato il provvedimento.



Ricapitolando




Se tutte le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, l'impresa ha diritto ad un credito d'imposta del 60% sul canone di locazione di marzo 2020.

Per coloro che soddisfano i requisiti del credito per negozi e botteghe, è preclusa, per il solo mese di marzo, la possibilità di richiedere anche quello previsto dal Decreto "Rilancio", poiché il presente credito non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute.

Potranno però farlo, verificati i requisiti reddituali, per i mesi di aprile, maggio e giugno.



Se tutte le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, si procede alla verifica del rapporto contrattuale per la determinazione dell'ammontare del credito.



	<p>Lo stesso decreto Rilancio¹ definisce le modalità d'utilizzo del credito, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in compensazione²; ◆ in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. ◆ può essere ceduto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ al locatore o al concedente ✓ ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
<p>I principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate dal canto suo ha avuto un bel da fare per chiarire le perplessità segnalate dagli addetti ai lavori, a causa delle evidenti lacune dei testi, definiti pressapochistici.</p> <p>I principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Utilizzo del credito in compensazione ◆ Versamento del canone ◆ Cessione del credito al locatore ◆ Calcolo del calo di fatturato ◆ Credito negozi e botteghe, tipologia contrattuale ◆ Credito negozi e botteghe, pluralità di immobili <p>Con le risoluzioni 13/E e 32/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6914 – Credito d'imposta per negozi e botteghe ◆ 6920 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. <p>Attraverso la circolare 8/E del 03/04/2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la fruizione del credito d'imposta è subordinato al pagamento del canone, ovvero che il credito è riconosciuto al momento del pagamento del canone relativo alle mensilità oggetto del credito.</p> <p>Nel caso della cessione del credito al locatore la circolare 14/E del 06/06/2020 stabilisce che è possibile utilizzare tale credito a titolo di pagamento del canone, perciò il conduttore ottiene uno sconto corrispondente al credito di imposta e versa, al locatore, il canone decurtato del credito trasferito a quest'ultimo.</p>

¹ ai sensi del comma 6 dell'articolo 28 e dell'articolo 122, comma 2, lettera b)

² ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

	<p>La circolare 9/E del 13/04/2020, indica che il calcolo del fatturato per la fruizione del credito va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.</p> <p>La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).</p> <p>Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente all'interpello n. 318 del 07/09/2020, relativamente alla possibilità di fruire del credito negozi e botteghe per un contratto di concessione, poiché tale contratto ha la medesima funzione economica del contratto di locazione tipico.</p> <p>Un altro interpello (risolto) molto interessante è il n.321 dell'08/09/2020, dove la società istante conduce in locazione in un unico contratto una pluralità di immobili appartenenti a diverse categorie catastali, di cui due di questi sono della categoria catastale C/1. L'Agenzia risponde che il credito negozi e botteghe è riconosciuto, per i soli immobili di categoria C/1 e la parte di canone riferibile ai due immobili verrà calcolata in proporzione alla rendita catastale ottenuta dalla somma delle rendite catastali degli immobili oggetto del contratto, in relazione al canone versato.</p>
<p>Credito d'imposta per il settore turistico</p>	<p>Le strutture alberghiere e agrituristiche possono usufruire del credito d'imposta, indifferentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel precedente esercizio³.</p>

³ art. 28 del decreto-legge n. 34/2020, comma 3

Il credito si applica alle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, sempre nella misura del 60% (per contratti di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo) e del 30% (per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda).

I soggetti beneficiari del credito di imposta sono **coloro che svolgono le attività appartenenti alla voce ATECO sezione 55, tra cui:**

- ◆ Alberghi e strutture simili (es. resort, motel e pensioni);
- ◆ Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (es. bnb, residence e alloggi connessi ad aziende agricole).

Rientrano tra questi le imprese che svolgono attività alberghiera o agrituristica solo stagionale, per le quali il periodo di riferimento per il calcolo del credito va da aprile a giugno.

I soggetti che esercitano attività alberghiera/turistica non abitualmente sono invece esclusi dall'ambito applicativo.

Con l'art. 77 del "Decreto Agosto"⁴, **vengono introdotte le strutture termali stagionali, che possono godere del credito d'imposta anche sul canone (versato) di luglio.**

In quanto strutture turistico-ricettive, non è necessario dimostrare una diminuzione del volume di fatturato rispetto al periodo d'imposta precedente. Anche le guide e gli accompagnatori turistici sono esenti dal vincolo del calo di fatturato per accedere al beneficio.

Periodi di applicazione - Settore Turistico	
Strutture alberghiere	marzo, aprile, maggio, giugno
Strutture alberghiere solo stagionali	aprile, maggio, giugno
Strutture termali solo stagionali	aprile, maggio, giugno, luglio


Sospensione versamenti canone per settore sportivo

È stata disposta, con l'articolo 95 del "Decreto Cura Italia", **la sospensione del versamento dei canoni di locazione e concessori per:**

- ◆ Federazioni Sportive Nazionali
- ◆ Enti di promozione sportiva
- ◆ Società Sportive (sia professionistiche che dilettantistiche)
- ◆ Associazioni Sportive (sia professionistiche che dilettantistiche)

⁴ decreto-legge 14 agosto 2020 n.104

Le condizioni sono le seguenti:



La sospensione è operativa dalla data di entrata in vigore del decreto appena citato, ovvero dal 17/03/2020, e durerà - ai sensi dell'articolo 216 del "Decreto Rilancio" - fino al 30/09/2020.

Il versamento dei canoni sospesi potrà essere effettuato in:

- ◆ unica soluzione il 30/09/2020;
- ◆ dilazione di massimo 3 rate mensili di uguale importo, a partire dal mese di settembre.

Esempio:

Il canone mensile dell'immobile concesso all'associazione sportiva Y è pari a 45.000 €. L'associazione Y non ha versato il proprio canone nel periodo che va da marzo ad agosto (5 mensilità):

- ◆ **45.000 € * 5 mensilità = 225.000 €**

L'associazione Y può optare per:

- ◆ pagamento in soluzione unica al 30/09/2020
- ◆ pagamento dilazionato: 225.000 € : 3 rate = 75.000 € / rata

Nel secondo caso, il prospetto dei pagamenti sarà:

Mensilità	Canone mensile	Rata mensile	Totale
Settembre 2020	45.000 €	75.000 €	120.000 €
Ottobre 2020	45.000 €	75.000 €	120.000 €
Novembre 2020	45.000 €	75.000 €	120.000 €

Sempre l'articolo 216 prevede la possibilità - per il concessionario di un impianto sportivo pubblico - di richiedere una revisione dei rapporti concessori in essere, con l'obiettivo di permettere un graduale recupero dei proventi non incassati per effetto delle misure di prevenzione Covid-19. A tal fine, è possibile anche concordare una proroga del rapporto (non superiore a 3 anni).

Per i canoni di locazione di palestre, piscine e altri impianti sportivi è

	prevista una riduzione del 50% dell'importo pattuito sul contratto, con riferimento alle mensilità di marzo, aprile, maggio e luglio.
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Obbligo di comunicazione entro il 1° ottobre del domicilio digitale

Entro il 1° ottobre 2020 le imprese devono comunicare il proprio **domicilio digitale**, pena la sospensione dell'iscrizione al registro imprese o all'ordine o l'applicazione di sanzioni amministrative. Anche per i professionisti inadempienti è previsto un sistema sanzionatorio.

DOMICILIO DIGITALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE	
Premessa	<p>Il decreto semplificazioni si propone di introdurre modifiche atte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento.</p> <p>Vi era già un obbligo di comunicazione previsto dall'art. 16 del decreto-legge n. 185 del 2008 e dall'art. 5 del decreto-legge n. 179 del 2012 oggi confluite nel CAD, che imponevano alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo pec al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.</p> <p>Queste disposizioni erano rimaste largamente inattuata, forse anche a causa dell'assenza di una specifica sanzione; sanzione che è stata introdotta in caso di mancata comunicazione dall'articolo 37 del DL semplificazioni (DL 76/2020), convertito con la Legge 120/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020.</p>
La comunicazione entro il 1° ottobre	<p>Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di domicilio digitale⁵.</p> <p>Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, devono comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto a tale adempimento.</p> <p> L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.</p>

⁵ di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82

<p>Definizione domicilio digitale</p>	<p>Per domicilio digitale si intende quanto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD – Codice dell'amministrazione digitale).</p> <p>Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o ◆ un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, (Regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
<p>Le sanzioni applicabili per inosservanza</p>	<p>L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione sospende la domanda, in attesa di integrazione.</p> <p>Per le altre imprese, in difetto di comunicazione, entro il 1° ottobre 2020 l'ufficio del Registro delle imprese dovrà procedere all'accertamento dell'omissione elevando la conseguente sanzione, che risulta triplicata per le imprese individuali e raddoppiata per le società.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le società verrà comminata la sanzione disposta dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun amministratore in carica alla data del 2 ottobre, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro; ◆ per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall'art. 2194 c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro. <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 250px;"> <p>SANZIONE APPLICABILE DAL 2 OTTOBRE 2020 MANCATA COMUNICAZIONE</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; text-align: center; width: 300px; margin-bottom: 10px;"> <p>SOCIETÀ – PER CIASCUN AMMINISTRATORE IN CARICA RADDOPPIATA DA 206,00 A 2.064,00 EURO</p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; text-align: center; width: 300px;"> <p>IMPRESA INDIVIDUALE – TRIPLICATA DA 30,00 A 1.548,00 EURO</p> </div> </div> </div> <p>L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.</p>

	 <p>Il domicilio digitale deve rimanere attivo, l'inattività è segnalata dal registro imprese con richiesta di apportare le variazioni entro 30 giorni.</p>
<p>Le imprese individuali</p>	<p>La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria è estesa a quelle individuali con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sospensione della domanda di iscrizione priva del domicilio digitale in attesa della sua integrazione; ◆ applicazione della sanzione triplicata (previa diffida) per le imprese già attive che non regolarizzano l'iscrizione del domicilio fiscale mancante al 1° ottobre entro 30 giorni dalla richiesta; ◆ cancellazione dell'indirizzo non attivo e assegnazione d'ufficio in caso di inottemperanza.
<p>Regole per i professionisti</p>	<p>È stato previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo pec ("domicilio digitale") all'Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e che, in caso di mancata ottemperanza, l'iscritto venga sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale.</p>
<p>Verifica iscrizione domicilio digitale</p>	<p>Per verificare l'iscrizione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese occorre consultare una visura aggiornata scaricabile dal cassetto digitale dell'imprenditore a cui si accede tramite Spid o Cns. Per maggiori informazioni https://impresa.italia.it/cadi/app/login</p> 

Ricerca l'impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e flaggare "non sono un robot" in corrispondenza del campo pec.

The screenshot shows the search interface of the website [registroimprese.it](http://www.registroimprese.it). At the top, there is a navigation bar with links: CHI SIAMO, DATI E DOCUMENTI UFFICIALI, SPORTELLO PRATICHE, BANCHE DATI PER OPERATORI, and AREA UTENTE. Below the navigation bar, the website logo and tagline "I dati ufficiali delle Camere di Commercio" are displayed. The main search area features a red button labeled "TROVA IMPRESA" and "RICERCA" with a magnifying glass icon. To the right of the button, there is a search form with two fields: "Nome Impresa o Attività" (containing "NOME IMPRESA O ATTIVITÀ") and "Provincia" (containing "Tutta Italia"). A red "CERCA" button is positioned to the right of the search fields. Below the search fields, there is a note: "I prospetti sono disponibili nel formato PDF" with a link to "Leggi le condizioni d'uso". On the right side of the search area, there is a vertical menu labeled "ESTRAI ELENCHI DI IMPRESE" with a "scopri di più" link.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Il nuovo credito d'imposta sui pagamenti tracciabili ed il conseguente aggiornamento dei limiti all'utilizzo del denaro contante**PREMESSA**

Nei primi mesi di questo 2020, per molti di noi certamente da dimenticare, professionisti e addetti ai lavori sono stati assorbiti dai numerosi continui provvedimenti e decreti che si sono resi indispensabili per sostenere i settori economici e le attività che hanno subito importanti flessioni causate dall'emergenza coronavirus.

Purtroppo per noi del settore, sebbene l'emergenza sanitaria almeno per il momento sembri essere superata, nuove previsioni normative, anche di carattere fiscale, hanno visto il loro debutto a far data dallo scorso 1° luglio.

Tra le tante, con il presente approfondimento, si vuole analizzare la novità introdotta dal collegato fiscale alla Legge di Bilancio per l'anno 2020 che, da un lato, prevede una nuova stretta all'utilizzo del denaro contante con il ritocco anche dell'importante impianto sanzionatorio per chi non rispetta i limiti mentre, dall'altro, vede debuttare un nuovo credito di imposta per gli esercenti arti, professioni e per le aziende che vuole incentivare all'uso di strumenti di pagamento tracciabili quali carte di credito, di debito e bancomat.

MODIFICHE AL REGIME DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Con l'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 124/2019 viene modificato il precedente articolo 49, comma 1, D.lgs. 231/2007 che stabiliva il limite concesso all'utilizzo del contante.

Tale citato articolo (il 18) inserisce all'articolo 49 il nuovo comma 3-bis che introduce due progressive limitazioni fissando anche i momenti di entrata in vigore di tali limitazioni.

Nello specifico l'articolo riporta: *"a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di euro 2.000. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia son riferiti alla cifra di 1.000 euro"*.

È dunque pacifico che, alla data di pubblicazione del presente commento, sia già in vigore il limite all'uso del contante per euro 2.000. Tale soglia resterà in vigore sino alla fine del prossimo anno quando poi, salvo ulteriori modifiche, tale limite subirà un nuovo abbassamento alla soglia di euro 1.000.

A parere dello scrivente è importante cogliere la sottigliezza che si cela nella lettura della norma a riguardo delle suddette soglie: è infatti da intendersi oltre la soglia una movimentazione di importo "pari o superiore" a detti limiti.

Ne consegue che un pagamento in contanti di euro 2.000, ad oggi, non può considerarsi sotto soglia in quanto tale movimentazione sarebbe irregolare e passibile di sanzioni. Il limite dunque per il pagamento o il trasferimento in contanti è da intendersi pari al massimo ad euro 1.999,99.

Inoltre, la norma ad oggi in vigore è indirizzata a tutti i soggetti, anche ai privati cittadini.

Quindi, ad esempio, se vi fosse passaggio di denaro anche solo tra parenti e/o amici, tale passaggio di contante non potrebbe essere superiore alle soglie citate poc' anzi.

A tali regole generali, come sempre capita in queste circostanze, sono previste delle eccezioni. La prima eccezione riguarda il prelevamento in contanti dal conto corrente: tali operazioni non sono soggette al limite di utilizzo del contante. IL MEF ha infatti chiarito, con apposita FAQ in tema di "prevenzione dei reati finanziari" che *"non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi"*.

La seconda eccezione invece riguarda il pagamento "rateale" in contanti, quando tali pagamenti sono singolarmente sotto soglia ma, nel loro totale, risultano oltre i limiti. In questa circostanza il MEF, sempre con apposita FAQ, ha chiarito che tale possibilità di pagamento (ratealmente in contanti) deve essere *"la conseguenza di un preventivo accordo negoziale scritto tra le parti"*.

Il Sig. Rossi acquista materiale vario per complessivi euro 3.000,00. Venditore e acquirente, si accordano verbalmente per il pagamento, a mezzo contanti, in 3 rate da euro 1.000,00 ciascuna. Tale comportamento è da considerarsi corretto? No, tale comportamento non è corretto ed è da considerarsi sanzionabile, in quanto, l'accordo non risulta essere stato posto per iscritto. Il frazionamento, per essere legittimo, deve risultare per iscritto (anche annotato in fattura o nel documento commerciale).

Il Sig. Rossi, acquista materiale vario per complessivi euro 5.000,00. Venditore e acquirente si accordano annotando tale accordo in calce alla fattura per il pagamento, a mezzo contanti, in 2 rate da euro 2.500,00 ciascuna. Tale comportamento è da considerarsi corretto? No, tale comportamento non è corretto in quanto ciascuna delle rate è superiore al limite di utilizzo consentito per il contante. L'accordo di frazionamento, seppur annotato nella fattura o

documento commerciale, non può prevedere che le singole rate siano di importo superiore alla soglia di utilizzo del contante.

IL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio in essere, ritoccato dal Decreto Fiscale attraverso la modifica dell'articolo 63 del D.lgs. 231/2007, prevede ad oggi le seguenti sanzioni:

- da 2.000 a 50.000 euro per le violazioni contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- da 1.000 a 50.000 euro per le violazioni contestate dal 1° gennaio 2022.

È importante sottolineare che, in caso di rilevazione di comportamento sanzionabile, tali sanzioni verrebbero erogate ad entrambi i soggetti in capo a cui l'infrazione viene contestata, quindi sia in capo al "cedente" che al "ricevente".

Come poi spesso capita, se il comportamento che costituisce infrazione finanziaria viene posto in essere da un cliente di uno studio professionale e se di tale comportamento il professionista è a conoscenza, anche questo soggetto "terzo" all'operazione incriminata è passibile di sanzione.

Ciò scaturisce dal fatto che il professionista ha l'obbligo di segnalare al MEF, attraverso gli appositi strumenti, i comportamenti scorretti di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, ad esempio nella registrazione della contabilità.

In caso quindi di rilevamento di una infrazione di cui indubbiamente il professionista, per il suo ruolo, non poteva non essere a conoscenza, oltre alle sanzioni alle "parti" che hanno dato vita al trasferimento di contante irregolare, vi sono le sanzioni da euro 3.000 ad euro 15.000 anche per il professionista che, infedelmente, non ha segnalato tale violazione al MEF.

IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER I PAGAMENTI TRACCIABILI

Nell'inasprire i limiti e nel ritoccare le sanzioni relativamente all'uso del contante, il nostro Legislatore ha previsto la classica "carota" dopo il bastone.

Nel caso di specie, la "carota" consiste nell'istituzione di un apposito nuovo credito di imposta per i costi sostenuti da professionisti e imprese per la "ricezione" di un pagamento elettronico. Si tratta, in sostanza, di un credito di imposta sulle commissioni addebitate dagli istituti di credito per l'utilizzo del POS in luogo del contante.

Tale credito, disciplinato dall'articolo 22 del D.L. 26/10/2019 n. 124, è riconosciuto nella misura del 30% delle commissioni gravanti sulle suddette transazioni ed è usufruibile da tutti i soggetti

(professionisti e imprese) che hanno conseguito, nell'anno solare precedente, ricavi per l'ammontare massimo di euro 400.000.

Tale credito, che non concorre alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a mezzo F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per una volta non sarà a carico dei nostri studi dover individuare l'importo via via utilizzabile ma saranno gli Istituti di Credito a comunicare, in base alle specifiche indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 181301/2020, direttamente all'esercente l'importo del credito immediatamente utilizzabile.

Per l'utilizzo di tale credito, infine, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 48/E del 31/8/2020 ha istituito il codice tributo 6916 denominato *"Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124"*.

Come poi specificato sempre in tale risoluzione, *"In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA"*.

Infine, è di fondamentale importanza ricordarsi che tale credito deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione fiscale del soggetto che ha beneficiato di tale credito riferita all'anno in cui è "sorto" il corrispondente credito.

Lo stesso credito, tra l'altro, dovrà essere riportato anche nel quadro RU delle dichiarazioni delle successive annualità sino a quando lo stesso non avrà esaurito il proprio utilizzo.

Ovviamente, trattandosi di un credito rilevato in tale quadro della dichiarazione, non sarà soggetto all'apposizione del visto da parte dei professionisti come invece accade per gli altri credi, oltre soglia, derivanti delle imposte sul reddito e dall'IRAP.

AGGIORNAMENTO

FONDO PATRIMONIO PMI

I PASSI DA COMPIERE PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

INTRODUZIONE

Prendono **il via le misure per la patrimonializzazione delle PMI**: fino alla fine dell'anno possibile **l'invio delle domande per richiedere il finanziamento al Fondo Patrimonio PMI** (istituito [dall'art. 26 comma 12 del DL Rilancio](#)) volto a sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, mediante la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.

Dal 16 settembre fino alla fine dell'anno, le imprese di medie dimensioni (con ricavi tra i 10 e i 50 milioni di euro), che hanno effettuato dopo il 19 maggio 2020 o vogliono effettuare un **aumento di capitale** non inferiore ai 250.000 euro, **potranno richiedere l'accesso al Fondo Patrimonio PMI** che potrà **sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito** di loro emissione **entro il 31 dicembre 2020**. Sono **4 i passaggi** fondamentali da seguire **per ottenere il finanziamento**:

- ◆ Approvare la **delibera di aumento del capitale sociale** a pagamento
- ◆ Approvare la **delibera di emissioni di obbligazioni** o altri titoli di debito (il valore nominale del singolo titolo o obbligazione non deve essere inferiore a 10.000 euro)
- ◆ **Inviare la domanda a Invitalia** per la richiesta di finanziamento del Fondo Patrimonio PMI
- ◆ **Versare** l'aumento di capitale sociale.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** il Fondo patrimonio PMI?
2. A **quali soggetti** si rivolge il Fondo patrimonio PMI e quali sono i **requisiti**?
3. Quali sono le **caratteristiche delle obbligazioni** o titoli di debito emessi dalle imprese e come avviene **il rimborso**?
4. Quali sono gli **obblighi della società emittente**?
5. Qual è **l'iter** da seguire per la sottoscrizione da parte del Fondo?
6. Come deve essere presentata la **domanda di accesso al Fondo** e la modulistica necessaria?
7. Il **versamento dell'aumento di capitale sociale** deve avvenire contestualmente alla delibera di aumento?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL FONDO PATRIMONIO PMI?

R.1. Il **Fondo Patrimonio PMI**, istituito [dall'art. 26 comma 12 del DL Rilancio](#), con una dotazione di 4 miliardi e gestito da Invitalia, è rivolto alle imprese che **decidono di investire sul proprio rilancio** ed opera attraverso **l'acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende** che hanno effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.

L'acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2020.

Con questa forma di **co-investimento**, lo Stato si impegna a sottoscrivere un debito subordinato (quasi-equity) emesso dall'impresa per un ammontare massimo **pari al minore tra 3 volte l'aumento di capitale privato ed il 12,5% del fatturato 2019**.

D.2. A QUALI SOGGETTI SI RIVOLGE IL FONDO PATRIMONIO PMI E QUALI SONO I REQUISITI?

R.2. Al momento della presentazione dell'istanza di accesso al Fondo, **le società** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ◆ possono presentare la domanda le imprese regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese nella forma di:
 - società per azioni,
 - società in accomandita per azioni,
 - società a responsabilità limitata, anche semplificata,
 - incluse le società cooperative, le società europee e le società cooperative europee, aventi sede legale in Italia,
 - con esclusione delle società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- ◆ avere registrato nell'esercizio 2019 **ricavi compresi tra 10 milioni e 50 milioni di euro**. Qualora la società faccia parte di un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del Gruppo;
- ◆ aver registrato a fronte dell'emergenza Covid **una contrazione di ricavi di almeno il 33% nel bimestre marzo-aprile (2020 vs 2019)**, con relativa autocertificazione. Qualora la società faccia parte di un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del Gruppo;
- ◆ **il numero di dipendenti al 31.12.2019 deve essere inferiore a 250**. Per numero di dipendenti si intende il numero di persone presenti in azienda al 31.12.2019, inquadrato a tempo determinato o indeterminato e iscritte nel libro matricola, cioè legate all'impresa con contratti che prevedono il vincolo di dipendenza. Qualora la Società Emittente faccia parte di un gruppo la verifica del numero di dipendenti è effettuata a livello di Gruppo;

- ◆ le società in concordato preventivo con continuità aziendale possono accedere nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame;
- ◆ **non risultare, al 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà** ai sensi della normativa comunitaria
- ◆ aver **deliberato** ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020, **un aumento di capitale** a pagamento pari ad almeno 250.000 euro

D.3. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI O TITOLI DI DEBITO EMESSI DALLE IMPRESE E COME AVVIENE IL RIMBORSO?

R.3. Il Fondo Patrimonio PMI interviene **acquistando obbligazioni o altri titoli di debito** di nuova emissione che hanno le seguenti caratteristiche:

- ◆ il **rimborso** avviene **decorsi 6 anni dalla sottoscrizione**, ma la società emittente può rimborsare anticipatamente dopo 3 anni e gli interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un'unica soluzione alla data del rimborso;
- ◆ il **valore nominale** del singolo titolo o obbligazione **non deve essere inferiore a 10.000 euro**;
- ◆ il **tasso agevolato è:**
 - **1,75%** per il primo anno,
 - **2%** per il secondo e terzo anno e
 - **2,50%** per i restanti tre anni.

Si tratta di un tasso nominale annuale (base 365 giorni)

- ◆ gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza.

L'ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:

- ◆ tre volte l'ammontare dell'aumento del capitale eseguito
- ◆ il 12,5% del fatturato 2019

Il sostegno finanziario è stato autorizzato dalla Commissione europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework della Commissione Europea).

Se le società hanno ottenuto **ulteriori aiuti** in termini di garanzie o di tassi di interesse nell'ambito del citato regime comunitario, **la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti** non potrà superare il maggior valore tra:

- ◆ il 25% del fatturato 2019
- ◆ il doppio dei costi del personale del 2019 (da bilancio o da dati certificati in caso di bilancio non ancora approvato) (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti)
- ◆ il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione dell'aiuto, da

attestare con autocertificazione

Se la società **raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi**, è prevista una **premialità**:

- ◆ **mantenimento dell'occupazione** in forza al 31 dicembre 2019, presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento;
- ◆ **investimenti per la tutela ambientale** (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso;
- ◆ **investimenti in tecnologie abilitanti dell'industria 4.0** per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso.

In questo caso, per ognuno degli obiettivi raggiunti viene riconosciuta una **riduzione del 5% del valore di rimborso**.

D.4. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE?

R.4. Innanzitutto, **il finanziamento ricevuto** deve essere destinato a **costi del personale, investimenti o capitale circolante** impiegati in **stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali** che siano **localizzati in Italia**. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.

La società **non dovrà deliberare** o effettuare, dalla data di presentazione della domanda e fino al rimborso integrale degli strumenti finanziari, **distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e rimborsi di finanziamenti dei soci**.

Fino ad integrale rimborso del finanziamento la società è tenuta a fornire **ogni tre mesi** un **rendiconto periodico** per attestare il rispetto delle condizioni e dei termini del finanziamento e il mantenimento degli impegni assunti.

D.5. QUAL È L'ITER DA SEGUIRE PER LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL FONDO?

R.5. Il Fondo Patrimonio PMI prevede una procedura a sportello e **non ci sono graduatorie**.

Le domande vengono **valutate da Invitalia in base all'ordine di arrivo**, fino a esaurimento dei fondi. La **sottoscrizione** dei titoli dovrà avvenire **entro il 31 dicembre 2020**.

La procedura per la sottoscrizione comprende i seguenti passaggi:

- ◆ la società, **effettuato l'aumento del capitale e deliberata l'emissione** dell'obbligazione o del titolo di debito, **presenta richiesta di finanziamento a Invitalia** esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta, allegando tutta la documentazione necessaria. Il versamento integrale dell'aumento deliberato (con contestuale invio della relativa documentazione contabile) potrà essere effettuato anche dopo la comunicazione di approvazione della domanda ma, in ogni caso, prima dell'effettiva sottoscrizione del titolo
- ◆ Invitalia, **entro 10 giorni dal ricevimento della domanda**, procede alle verifiche di ammissibilità,

chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni)


- ◆ in caso di **esito positivo** delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione.

D.6. COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO E LA MODULISTICA NECESSARIA?

R.6. Per richiedere il finanziamento del Fondo Patrimonio PMI è necessario:

- ◆ [registrarsi ai servizi online](#) di **Invitalia**, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario
- ◆ una volta registrati, accedere al [sito riservato](#) per compilare la domanda online e scaricare la documentazione da allegare.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso ricevute via e-mail, viene visualizzata la pagina di atterraggio dell'area riservata e cliccando su **Elenco incentivi** si potrà selezionare la Misura Fondo Patrimonio PMI



Dopo aver cliccato sull'icona di **Fondo Patrimonio PMI**, si potrà procedere con la creazione della domanda.

The screenshot shows two columns of information. The left column, titled 'DI COSA SI TRATTA' with an information icon, contains the following text: 'Il Fondo Patrimonio PMI è rivolto alle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio. Il Fondo "opera" attraverso l'acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da imprese che hanno effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. Promosso dal Ministero dell'Economia, il fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro. L'acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2020.' The right column, titled 'A CHI SI RIVOLGE' with a grid icon, contains the following text: '✓ Il Fondo è destinato alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia. ✓ Sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. ✓ Non è prevista una valutazione del merito creditizio. NOTA BENE: OGNI SOCIETÀ POTRÀ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA PER VOLTA.' Below these columns, it states 'Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Praticò'. At the bottom, there is a table with columns: Codice, Denominazione, Data creazione, Tipologia impresa, Stato, Data Presentazione, Protocollo, and Dettaglio. Below the table, there is a 'CREA NUOVA DOMANDA' button.

Per concludere la presentazione della domanda è necessario **disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** del legale rappresentante della società.

Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico.

Moduli per presentare la domanda a Invitalia

- ◆ [Fac-simile della domanda](#) (**ATTENZIONE:** il facsimile non va utilizzato per la presentazione della domanda)
- ◆ [Manuale utente per la presentazione della domanda](#)

Documenti obbligatori per la presentazione della domanda

- ◆ [DSAN Requisiti Generali](#)
- ◆ [DSAN Antimafia Rappresentante Legale](#)
- ◆ [DSAN Antimafia Amministratori](#)
- ◆ [DSAN carichi pendenti e condanne](#)
- ◆ [DSAN ex art. 67 Dlgs 159/2011](#)
- ◆ [DSAN ex art. 26 comma 12 secondo periodo del DL 34/2020](#)
- ◆ [DSAN antiriciclaggio](#)
- ◆ [DSAN conformità originali](#)
- ◆ Bilancio 2019 approvato ovvero progetto di bilancio 2019 asseverato
- ◆ Delibera di aumento di capitale sociale a pagamento
- ◆ Delibera di emissione degli Strumenti Finanziari (al riguardo consultare le [Linee guida per redazione delibera di emissione degli Strumenti Finanziari](#))
- ◆ Documentazione contabile versamento aumento capitale (nel caso in cui la società emittente abbia interamente versato l'aumento di capitale sociale prima della presentazione della domanda)

Documenti obbligatori per il perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari

- ◆ [DSAN attestante l'integrale versamento dell'aumento di capitale sociale deliberato](#)
- ◆ Documentazione contabile versamento aumento capitale (nel caso in cui la società emittente abbia interamente versato l'aumento di capitale sociale successivamente alla comunicazione di positiva valutazione della domanda)
- ◆ DSAN antiriciclaggio (in caso di intervenute variazioni rispetto alla DSAN presentata in sede di domanda)
- ◆ [Regolamento del prestito](#)
- ◆ Accordo di sottoscrizione

Documenti eventuali (solo se ricorre la fattispecie)

- ◆ DSAN fabbisogno di liquidità
- ◆ Attestazione aiuti
- ◆ Sentenza di omologa concordato preventivo in continuità

D.7. IL VERSAMENTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DEVE AVVENIRE CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERA DI AUMENTO?

R.7. No. Al momento della presentazione dell'istanza di accesso al Fondo, sarà obbligatorio trasmettere la delibera di assemblea straordinaria dei soci ovvero del Consiglio di Amministrazione di aumento a pagamento e sottoscrizione del capitale sociale.

Non è obbligatorio trasmettere la documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo in aumento del capitale effettuato; **il versamento dovrà avvenire entro il termine previsto dal Decreto per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari da parte di Invitalia, ovvero entro 10 (dieci) giorni dall'esito positivo del procedimento istruttorio**, termine entro il quale l'impresa dovrà produrre la documentazione contabile attestante l'avvenuto integrale versamento (necessaria per il perfezionamento dell'operazione e, quindi, per la sottoscrizione da parte di Invitalia degli strumenti finanziari emessi e contestuale erogazione del loro controvalore nominale).

CASI RISOLTI

C.1. CALCOLO DELL'AMMONTARE MASSIMO DEI TITOLI SOTTOSCRITTI DAL FONDO PATRIMONIO PMI

S.1 Si consideri il seguente esempio:

CASO RISOLTO DI ACCESSO AL FONDO PATRIMONIALE PMI Calcolo ammontare massimo del finanziamento	
Rossi Spa, produce mobili a Monza.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ricavi nel 2019 pari a 15 milioni di euro ◆ Calo del fatturato a marzo-aprile 2020 del 50% ◆ Effettua un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro 	
A fronte dell'aumento di capitale sociale di 1,5 milioni di euro Rossi Spa può richiedere al Fondo Patrimonio PMI la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato fino a 1 milione e 875 mila euro , che corrisponde al minore importo tra:	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 4,5 milioni di euro che corrisponde a 3 volte l'aumento di capitale ◆ e il 12,5% dei ricavi, il limite massimo consentito dal Temporary Framework, ovvero 1.875.000 euro (15 milioni x 12,5%). 	
	Il ricorso al Patrimonio Destinato non esclude il ricorso a finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia o da Garanzia Italia purché sia complessivamente rispettato il limite del 25% del fatturato 2019 (3 milioni e 750 mila euro nel caso di Rossi Spa) o del doppio dei costi del personale per il 2019 o del fabbisogno di liquidità per i 18 mesi successivi alla concessione della misura.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 53/E del 22 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **Split payment e reverse charge**, precisando che nel calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, devono considerare tra i versamenti, l'Iva relativa alle operazioni soggette ai meccanismi della scissione dei pagamenti (cd. split payment), obbligata allo split payment, e anche l'Iva assolta dal committente in regime di reverse charge.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 377 del 18 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli **studi associati composti da professionisti** iscritti alle casse di Previdenza sono **esclusi dal contributo a fondo perduto COVID-19** previsto dal decreto Rilancio.

[Risposta interpello 378 del 18 settembre 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito allo **split payment e recupero del versamento IVA duplicato**, precisando che è possibile recuperare l'IVA versata in eccesso all'Erario scomputando l'importo dai versamenti dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale, l'ente pubblico dovrà effettuare in regime di split payment, nel caso in cui la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l'emissione di una nota di variazione da parte del fornitore, ma si tratta di pagamento indebito.

Risposta interpello 379 del 18 settembre 2020	Dichiarazione di successione e legati obbligatori disposti per testamento. Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Risposta interpello 380 del 18 settembre 2020	Trattamento fiscale della sentenza di revocatoria ordinaria fallimentare e di accordo transattivo - articolo 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e articolo 29 del T.U.R.
Risposta interpello 381 del 18 settembre 2020	Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Conferimento del diritto di usufrutto relativo alle partecipazioni detenute in una NEWCO - Richiesta di applicazione dell'articolo 177, comma 2-bis TUIR
Risposta interpello 382 del 18 settembre 2020	Assegni circolari diversi da quelli in forma libera - imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972
Risposta interpello 383 del 18 settembre 2020	Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212. Polizza assicurativa collettiva - regime di tassazione Articolo 26-ter, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Risposta interpello 384 del 18 settembre 2020	Art. 7 DL 30 aprile 2019 n. 34 - applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Risposta interpello 385 del 22 settembre 2020	Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all'IMU.
Risposta interpello 386 del 22 settembre 2020	Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale , ai fini IVA, delle somme dovute in esito alla conclusione di una conciliazione giudiziale. Art. 3 e 15 del dPR n. 633/72.
Risposta interpello 387 del 22 settembre 2020	Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Restituzione dell'IVA e della

	ritenuta d'acconto IRPEF in seguito all'intervento di sentenze di riforma che compensano le spese del processo . Art. 26, comma 2, DPR n. 633/1972 ; Art. 10, comma 1, lett. dbis), DPR n.917/86.
Risposta interpello 388 del 22 settembre 2020	Cedolare secca sui canoni di locazione per contratti stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale nel caso di rinnovo contrattuale effettuato nel 2019.
Risposta interpello 389 del 22 settembre 2020	Applicabilità della disciplina sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi . Articolo 1, commi 185 e ss legge n. 160/2019. Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Risposta interpello 390 del 23 settembre 2020	Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Aliquota IVA applicabile ad interventi di ristrutturazione e ampliamento di un immobile . N. 127-quaterdecies), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72
Risposta interpello 391 del 23 settembre 2020	Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Definizione agevolata delle controversie tributarie . Art. 6, DL n. 119/2018.
Risposta interpello 392 del 23 settembre 2020	Aliquota IVA applicabile alle cessioni di lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento . Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Risposta interpello 393 del 23 settembre 2020	Imposta di bollo e annotazione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo .
Risposta interpello 394 del 23 settembre 2020	Accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte di un professionista con iscrizione non in via esclusiva ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria che sia contemporaneamente anche lavoratore dipendente.
Risposta interpello 395 del 23 settembre 2020	Trattamento fiscale applicabile alla "indennità

	assistenziale straordinaria Covid-19" erogata da un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti.
Risposta interpello 396 del 23 settembre 2020	Applicazione agevolazione ' compendio unico ' generale in caso di trasferimento di fondo agricolo per successione.
Risposta interpello 397 del 23 settembre 2020	Accesso da parte di un Comune all'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. bonus facciate), previa trasformazione della detrazione di imposta in credito di imposta compensabile mediante il modello F24 oppure cedibile a terzi.
Risposta interpello 398 del 23 settembre 2020	Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario. Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Risposta interpello 399 del 23 settembre 2020	Credito di imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia colpite da eventi sismici. Articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modifiche dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
Risposta interpello 400 del 24 settembre 2020	Regime cd. Patent box. Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Risposta interpello 401 del 24 settembre 2020	Determinazione soglia di accesso al contributo a fondo perduto COVID19. Articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio).
Risposta interpello 402 del 24 settembre 2020	Calcolo della riduzione del fatturato a seguito di trasformazione da ditta individuale a società per il credito d'imposta affitti. Articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Risposta interpello 403 del 24 settembre 2020	Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di scissione. Articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio).
Risposta interpello 404 del 24 settembre 2020	Credito di imposta Mezzogiorno: beni agevolabili oggetto di contratto di sale and lease back. Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Risposta interpello 405 del 24 settembre 2020	Accesso al contributo a fondo perduto COVID-19.

	Articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio).
Risposta interpello 406 del 24 settembre 2020	L'esenzione da ritenuta ai sensi dell'articolo 26 quinquies, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973. Inapplicabilità ai proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I.
Risposta interpello 407 del 24 settembre 2020	Trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (carried interest). Articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Risposta interpello 408 del 24 settembre 2020	articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
Risposta interpello 409 del 24 settembre 2020	decadenza agevolazioni prima casa.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 25.09.2020 AL 9.10.2020

Venerdì 25 Settembre 2020	Ultimo giorno per la presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di agosto , da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile .
Lunedì 28 Settembre 2020	Ultimo giorno per i contribuenti non obbligati all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, che non hanno presentato agli uffici postali il modello Redditi PF 2020 entro il 30 giugno 2020, per sanare il mancato invio, in formato cartaceo , della dichiarazione e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali, con contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.
Mercoledì 30 Settembre 2020	Ultimo giorno per regolarizzare la posizione degli enti del volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche , riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria interessati a partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2020 che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l'ammissione al contributo.
Mercoledì 30 Settembre 2020	Ultimo giorno per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw , ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%,

	al 30% e al 15%.
Mercoledì 30 Settembre 2020	Pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da parte dei proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2020, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi.
Mercoledì 30 Settembre 2020	Invio degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di agosto , da parte degli enti non commerciali e produttori agricoltori esonerati.
Mercoledì 30 Settembre 2020	I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, <i>console</i> da gioco, <i>tablet Pc</i> e <i>laptop</i> , devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di agosto .
Mercoledì 30 Settembre 2020	I soggetti passivi Iva, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, che intendono esercitare l'opzione per il Gruppo Iva con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo , devono presentare la "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva". Il modello deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo Iva, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Mercoledì 30 Settembre 2020	Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di agosto , nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di luglio .
Mercoledì 30 Settembre 2020	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di agosto ,

	tramite modello F24 con modalità telematiche
Mercoledì 30 Settembre 2020	Ultimo giorno utile per l'invio del 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web.
Mercoledì 30 Settembre 2020	Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di agosto relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Mercoledì 30 Settembre 2020	Versamento della rata, per le persone fisiche non titolari di partita Iva , esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020), che hanno scelto il pagamento rateale.
Mercoledì 30 Settembre 2020	Presentazione istanza per: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue) ◆ Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari ◆ Rimborsi Iva Ue residenti
Giovedì 1° ottobre 2020	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2020.

A cura di **Marco Tomassetti** per **T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.